



COMUNE DI SCHILPARIO

Cap. 24020

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 0346 55.056

Cod. Fiscale N. 0057 9540 162 PEC: protocollo@schilpario.legalmail.it



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 Del 24-03-2017

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di marzo con inizio alle ore 20:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune:

AGONI CLAUDIO	P	GRASSI DENISE	P
MAJ EMILIO	P	BENDOTTI LUCA	P
PIZIO RICCARDO NINO	P	BONALDI TIZIANA	A
PIANTONI GIORGIA	P	SPADA DAVIDE	A
MANCINI ERNESTO	P	BENDOTTI GIANMARIO	P
MAJ MICHELE	A		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor AGONI CLAUDIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor TAGLIAFERRI ELISA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E ALLA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 49 E DELL'ART. 147/BIS - 1° COMMA DEL D.LGS. 18/8/2000 N.267

Il Responsabile del servizio interessato
MORANDI Ilario

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/8/2000 N.267

Il Responsabile dei servizi finanziari
MORANDI Ilario

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che :

- l'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato dall'art. 12, comma 1, della Legge 13 maggio 1999 n. 133, dall'art. 6, comma 12, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, dall'art. 28, comma 1, della Legge 21 novembre 2000 n. 342, dall'art. 67, comma 2, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e dall'art. 11 della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, testualmente recita:
 1. *E' istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.*
 2. *Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo e conseguentemente determinata la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'art. 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni ad esse trasferite.*
 3. *I comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in assenza dei decreti di cui al comma 2.*

.....omissis.....

 - l'art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 1998 n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, testualmente recita:
 1. *Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.*
 - 1-bis. *Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.*
 - l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, così dispone:
 16. *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i*

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.omissis.....

- l'art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che il Consiglio Comunale ha competenza, tra l'altro, relativamente alla istituzione ed all'ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazioni delle relative aliquote;
- l'art. 48 dello stesso D.lgs. 18/08/2000 n. 267 così dispone:
 1.omissis.....
 2. *La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.*
 3.omissis.....

VISTO l'art. 1, commi 142 – 143 – 143, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) con il quale vengono dettati nuovi criteri in materia di addizionale Irpef, in particolare la possibilità di variare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale nel limite di complessivi 0,8 punti percentuali, previo adozione di apposito Regolamento;

VISTO il Regolamento "Addizionale Comunale I.R.P.E.F." approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 in data 27/02/2007;

VISTO il D.L. 138/2011 convertito nella Legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha sbloccato per il 2012 la possibilità per i Comuni di intervenire sull'Addizionale Comunale IRPEF passando dall'aliquota zero direttamente allo 0,8% ovvero di spaziare all'interno di questo intervallo, consentendo inoltre di differenziare le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 05/04/2016 con la quale si lasciava inalterata l'aliquota allo 0,60 punti percentuali;

VISTO lo schema di Bilancio di previsione 2017 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 25 del 28/02/2017, che, ad aliquota invariata rispetto al 2016, garantisce il mantenimento dell'equilibrio finanziario e dei programmi amministrativi, oltre che la quantità e qualità dei servizi in essere;

RITENUTO pertanto opportuno mantenere anche per l'anno 2017 l'aliquota in vigore nell'anno precedente, pari a 0,60 punti percentuali al fine di finanziare le spese correnti previste in bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017/2017, nel rispetto altresì della conferma del **blocco degli aumenti tributari stabiliti** dalla Legge di Bilancio per l'anno 2017 (art. 1 comma 42);

DATO ATTO che il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale è stimato in circa Euro 80.000,00, sulla base delle proiezioni del Ministero dell'Economia e Finanze;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- il D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360;
- la Legge 23 dicembre 1998 n. 448;
- la Legge 13 maggio 1999 n. 133;
- la Legge 23 dicembre 1999 n. 488;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge 21 novembre 2000 n. 342;
- la Legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- la Legge 28 dicembre 2001 n. 448;
- la Legge Finanziaria 2008 (244/2007);
- il vigente Regolamento di contabilità;

lo Statuto dell'Ente.

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI CONFERMARE**, per l'esercizio finanziario 2017, per la parte riservata alla competenza del Comune, in 0,60 punti percentuali l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
3. **DI DISPORRE** la pubblicazione della deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 31 maggio 2002;
4. **DI DICHIARARE** il presente atto, con voti favorevoli unanimi espressi con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
AGONI CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIAFERRI ELISA



Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 03-04-2017 al giorno 18-04-2017.

SCHILPARIO, li 03-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIAFERRI ELISA



[] La presente deliberazione, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.

[X] Atto dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134 comma 4 del d.lgs.18/8/2000 n.267.

SCHILPARIO, li

11.4 APR. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIAFERRI ELISA

